

Le riserve in genere

Le riserve di utili e di capitale



## SOCIETÀ E BILANCI

## Le riserve in genere

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESA

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

*Il patrimonio netto di una società è suddiviso in capitale sociale, da una parte, e nelle riserve, dall'altra. In base allo schema di stato patrimoniale contenuto nell'articolo 2424 del codice civile, le riserve subiscono poi un'ulteriore suddivisione.*

## COMMENTO

Le riserve costituiscono, assieme agli utili portati a nuovo, ossia non distribuiti, e a quelli dell'esercizio, la seconda categoria generale di voci in cui si articola il **patrimonio netto**. Dal momento che nel nostro ordinamento il capitale sociale è soggetto ad un rigido vincolo di indisponibilità, alle riserve è assegnata la funzione di costituire uno **strato protettivo** idoneo ad assorbire gli eventuali sconvolgimenti di natura economica e patrimoniale, che si possono manifestare durante la gestione aziendale, senza che venga intaccata l'entità del capitale.

L'attuale struttura dello stato patrimoniale, così come previsto dall'[articolo 2424 del codice civile](#) a seguito del [Dlgs 139 /2015](#), le cui novità sono entrate in vigore, sostanzialmente, dal 2016, individua l'**articolazione delle voci del patrimonio netto** in conformità allo schema di seguito configurato:

- I. Capitale
- II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III. Riserva di rivalutazione
- IV. Riserva legale
- V. Riserve statutarie
- VI. Altre riserve, distintamente indicate
- VII. Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
- VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo
- IX. Utile (Perdita) dell'esercizio
- X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Nello schema di stato patrimoniale sono elencate **alcune delle riserve tipiche** che formano il patrimonio netto, distinte in base alla loro origine, destinazione e disciplina. Questo modello non può tuttavia considerarsi tassativo, a causa della voce di natura residuale denominata "Altre riserve", con funzione di chiusura della macro classe A) del passivo dello stato patrimoniale, destinata ad accogliere, con distinta indicazione, i valori del patrimonio netto non iscrivibili nelle riserve espressamente indicate.

Vale la pena di precisare che le **riserve da rivalutazione monetaria** e quelle **statutarie** devono essere **distinte** nello schema o nella nota integrativa in più voci **in base, rispettivamente, all'origine**, ossia alle distinte leggi di rivalutazione, e alla destinazione prevista dallo statuto.

Le voci incluse nello schema di patrimonio netto **rappresentano le parti ideali del capitale netto**, il quale, esprimendo la differenza tra le attività e le passività, costituisce una grandezza astratta, in quanto non è riconducibile a ciascun elemento del capitale qualitativamente individuato.

La separata individuazione qualitativa delle voci del patrimonio netto ha la finalità di fornire informazioni circa la composizione e la formazione del netto medesimo, ma non ha nessun riferimento concreto in quanto **non esprime l'incorporazione dei diversi valori rappresentati**.

Le **poste del patrimonio netto** possono essere classificate in conformità a **differenti criteri**. Ciascuno di essi, naturalmente, risponde a specifiche conoscenze che si è intenzionati ad ottenere dall'operazione di classificazione. Tra i criteri più diffusi nella prassi, dai quali riesce possibile trarre, in merito alle riserve, importanti informazioni, si segnalano quelli che danno rilievo alla loro origine o all'utilizzo che ne è ammesso fare.

La tradizionale suddivisione delle riserve in base all'origine dei valori in esse iscritti consente di distinguere **quelle "da utili" da quelle "da capitale"**.

## SOCIETÀ E BILANCI

## Le riserve di utili e di capitale

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

*Le riserve che formano il patrimonio netto possono essere distinte in due macro categorie, che riflettono stanzialmente la loro natura: le riserve di utili e quelle di capitali.*

## COMMENTO

Le **riserve di utili**, come indica la loro stessa denominazione, traggono alimento dall'eventuale **ricchezza annualmente creata dall'impresa**, rilevata con l'ausilio di criteri convenzionali e resa nota nel prospetto di conto economico dall'ultima voce dell'utile d'esercizio.

Esse, quindi, vengono **costituite o incrementate** per effetto delle **decisioni che riguardano l'utile d'esercizio** e degli eventuali esercizi precedenti, intraprese con delibera assembleare in sede di approvazione del bilancio o in una fase temporale a questa successiva. Ne costituiscono esempi la riserva legale, la cui misura è fissata dalla legge, la riserva statutaria, la cui misura e destinazione sono stabilite nell'atto costitutivo, e poi ancora la riserva straordinaria e la riserva valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

Le **riserve di capitale** sono invece costituite con mezzi esterni, essenzialmente **riconducibili ad apporti non destinati a capitale**, quali, ad esempio, la riserva da sovrapprezzo azioni, quella da conversione di obbligazioni, la cui misura è determinata dalla differenza tra l'aumento di capitale e il complessivo valore nominale delle obbligazioni convertite, quelle emerse in sede di fusione, scissione e conferimento o derivanti dalla conversione del capitale sociale in euro, nonché i versamenti dei soci in "conto aumento di capitale", qualora siano stati effettuati senza obbligo di restituzione, oppure a valori risultanti dalla rivalutazione di beni iscritti all'attivo, consentita da leggi speciali.

La **ripartizione** delle riserve in base alla loro origine ha inoltre il **pregio di individuare l'organo sociale legittimato a deliberarne la formazione**. Infatti mentre [l'articolo 2433, al comma 1](#), codice civile, attribuisce alla **sola assemblea** il potere di costituire o incrementare le riserve da utili, gli amministratori, quale organo deputato alla predisposizione della bozza di bilancio, sono normalmente addetti alla costituzione e all'incremento delle riserve da capitale.

Tra la prima e la seconda categoria di riserve risultano comunque rinvenibili situazioni ibride. Si tratta delle cosiddette **riserve miste**, le quali si alimentano sia attraverso quote di utili che attraverso quote di capitale. Un esempio è costituito dalla riserva azioni proprie in portafoglio, che con la riforma di cui al [Dlgs 139/2015](#), in vigore dal 2016, è divenuta una riserva negativa da iscrivere in diminuzione del patrimonio netto.

Con riferimento, comunque, a tali poste ibride, si pone un problema di **possibile abuso della competenza assembleare** in materia di distribuzione degli utili e di formazione delle riserve da utili, la cui natura e corretta collocazione in bilancio può determinare illegittime manovre da parte degli amministratori, volte ad incrementare i costi della produzione ed a svuotare il patrimonio netto.

Accanto al criterio classificatorio delle riserve basato sulla rispettiva origine, occorre menzionare anche quello riguardante la **possibile utilizzazione** che ne è ammessa fare.

In base al possibile utilizzo assume rilievo, per le riserve, la **disciplina vincolistica** prevista dal legislatore ed, eventualmente, stabilita, all'interno di ogni singola realtà aziendale, dallo statuto e dall'organo assembleare.

Pertanto **sono la normativa, lo statuto e le delibere assembleari** ad individuare per ciascuna riserva **le diverse tipologie di utilizzo** e, in taluni casi, l'entità o l'importo impiegabile per specifici fini.

In merito all'**utilizzo delle riserve** è importante sottolineare come questo possa consistere:

- nella copertura di perdite;
- nell'aumento di capitale sociale;
- nella distribuzione ai soci.

Nella prassi, per evidenziare al meglio le **modalità di impiego di ciascuna riserva**, si preferisce ricorrere, anziché al termine generico utilizzabile/non utilizzabile, ai termini tecnici dal significato più restrittivo ovvero distribuibile/non distribuibile e disponibile/non disponibile.

La qualifica delle riserve come distribuibili o disponibili deriva proprio dallo **specifico utilizzo che ne è ammesso fare**. In tal senso, mentre le riserve disponibili possono essere impiegate per coprire le perdite e/o aumentare il capitale sociale, le riserve distribuibili possono essere erogate direttamente ai soci.

Sono facilmente riscontrabili casi di riserve che, sebbene siano non distribuibili, si presentano disponibili a **coprire perdite o ad aumentare il capitale sociale**. Vi può essere anche il caso di riserve disponibili ai fini della copertura di perdite, ma non disponibili ai fini dell'imputazione a capitale sociale.

Infine, un **terzo criterio** di classificazione individua la costituzione delle riserve **in ragione delle disposizioni di legge** - riserve obbligatorie - o della volontà sociale - riserve facoltative - così come stabilito nell'atto costitutivo o come viene definito con deliberazione assembleare.

Le informazioni sulla possibile utilizzazione delle riserve sono state rese obbligatorie dal

legislatore in occasione della  **riforma del diritto societario**  per effetto dell'aggiunta del punto 7-bis all'[articolo 2427 codice civile](#).

Inoltre, sempre in relazione al  **contenuto della nota integrativa** , le indicazioni che occorre fornire riguardano: le variazioni nella consistenza delle voci del patrimonio netto, in dipendenza dell'obbligo di indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; la composizione della voce "Altre riserve"; il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società, nonché il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; in ultimo il numero delle azioni di godimento e i diritti che queste attribuiscono.

In aggiunta a quanto indicato, in base alle disposizioni dell'[articolo 2423, terzo comma](#), del codice civile, devono essere fornite le tre  **seguenti ulteriori informazioni** :

- classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione;
- composizione della voce "Riserve da rivalutazione", in modo tale da evidenziare le riserve che si sono formate in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni monetarie operate e le riserve da rivalutazioni non monetarie;
- composizione della voce "Riserve statutarie", qualora lo statuto preveda la costituzione di diverse tipologie di tali riserve.

### SI RICORDA CHE

- Il patrimonio netto si compone di capitale sociale e delle riserve societarie.
- Le riserve possono essere classificate in vari modi, fra cui quello che si riferisce alla loro natura ossia se sono di capitali o di utili.

## SCHEMI E TABELLE

Patrimonio netto e natura delle riserve – i punti salienti

<b>Il patrimonio netto</b>	Le riserve costituiscono, assieme agli utili portati a nuovo, ossia non distribuiti, e a quelli dell'esercizio, la <b>seconda categoria generale</b> di voci in cui si articola il <b>patrimonio netto</b> . Dal momento che nel nostro ordinamento il capitale sociale è soggetto ad un rigido vincolo di indisponibilità, alle riserve è assegnata la funzione di costituire uno <b>strato protettivo</b> idoneo ad assorbire gli eventuali sconvolgimenti di natura economica e patrimoniale, che si possono manifestare durante la gestione aziendale, senza che venga intaccata l'entità del capitale.
<b>La funzione del PN</b>	Le voci incluse nello schema di patrimonio netto rappresentano le parti ideali del capitale netto, il quale, esprimendo la differenza tra le attività e le passività, costituisce una <b>grandezza astratta</b> , in quanto non è riconducibile a ciascun elemento del capitale qualitativamente individuato. La separata individuazione qualitativa delle voci del patrimonio netto ha la finalità di fornire <b>informazioni circa la composizione e la formazione del netto medesimo</b> , ma non ha nessun riferimento concreto in quanto non esprime l'incorporazione dei diversi valori rappresentati.

---

**Le riserve di utili**

Le riserve di utili, come indica la loro stessa denominazione, traggono alimento **dall'eventuale ricchezza annualmente creata dall'impresa**, rilevata con l'ausilio di criteri convenzionali e resa nota nel prospetto di conto economico dall'ultima voce dell'utile d'esercizio. Esse, quindi, vengono costituite o incrementate per effetto delle decisioni che riguardano l'utile d'esercizio e degli eventuali esercizi precedenti, intraprese con delibera assembleare in sede di approvazione del bilancio o in una fase temporale a questa successiva. Ne costituiscono esempi la riserva legale, la cui misura è fissata dalla legge, la riserva statutaria, la cui misura e destinazione sono stabilite nell'atto costitutivo, e poi ancora la riserva straordinaria e la riserva valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

---

**Le riserve di capitali**

**Le riserve di capitale sono invece costituite con mezzi esterni**, essenzialmente riconducibili ad apporti non destinati a capitale, quali, ad esempio, la riserva da sovrapprezzo azioni, quella da conversione di obbligazioni, la cui misura è determinata dalla differenza tra l'aumento di capitale e il complessivo valore nominale delle obbligazioni convertite, quelle emerse in sede di fusione, scissione e conferimento o derivanti dalla conversione del capitale sociale in euro, nonché i versamenti dei soci in "conto aumento di capitale", qualora siano stati effettuati senza obbligo di restituzione, oppure a valori risultanti dalla rivalutazione di beni iscritti all'attivo, consentita da leggi speciali.